2 - Protocollo ISPRA: 2021/7617 del 18/02/2021





## TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - CreSS Via C. Colombo, 44 00147 ROMA

CRESS@pec.minambiente.it

E, p.c.:

ARPA PIEMONTE Dipartimento di Novara Viale Roma, 7/D-E 28100 NOVARA

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo Ministeriale 0000277 del 04/10/2018 pubblicato sulla G.U. della

Repubblica Italiana Serie Generale N.242 del 17/10/2018 e ss.mm.ii. - Raffineria della Società SARPOM S.r.l. sita in frazione di San Martino del Comune di Trecate (NO).

**OGGETTO**: Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n.

152/2006 e s.m.i in data 25/11/2020 e 4/12/2020 - Accertamento violazioni e proposta di

diffida.

Nelle giornate dal 25/11/2020 al 4/12/2020, secondo quanto disposto nella programmazione 2020 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso la Raffineria della Società Sarpom S.r.l. sita in frazione di San Martino del comune di Trecate (NO).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "verbale di verifica documentale" e "verbale di chiusura attività di controllo" (in allegato alla presente nota) in contestuale con la Società Sarpom S.r.l. e ARPA Piemonte che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Successivamente all'attività di controllo si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Piemonte.

In particolare nell'Allegato 20 acquisito durante l'attività di controllo ordinaria (accluso alla presente nota) risulta che ai serbatoi non dotati doppio fondo, e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (meglio identificati con i numeri 201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna sempre superiore a 10 anni, diversamente da quanto previsto dalla prescrizione 56 del PIC.

Al fine di fornire una facilità di lettura dell'atto autorizzativo si riporta di seguito la prescrizione contenuta nel §12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.203).

- 56) Il Gestore deve effettuare un programma annuale di controllo a rotazione del fondo dei serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici mediante misura dello spessore del fondo stesso o monitoraggio con emissioni acustiche per verificarne eventuali corrosioni. I risultati ottenuti dovranno essere trasmessi all' AC con la prescritta relazione annuale. In particolare:
  - per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni due anni; per l'ispezione interna ogni 10 anni. Si prescrive, inoltre, di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.





- per quanto attiene i serbatoi a doppio fondo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni 5 anni; per l'ispezione interna ogni 20 anni. Si prescrive inoltre di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Piemonte, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

• mancato rispetto di quanto previsto nella prescrizione 56 §12.9 del PIC pag.203 in quanto ai serbatoi TK non dotati doppio fondo e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (N.201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna superiore a 10 anni.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida:

• trasmetta all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo un crono programma di visite ispettive interne del proprio parco serbatoi dotati di fondo singolo, adottando comunque la frequenza non superiore a 10 anni dall'ultima visita ispettiva interna effettuata, come previsto dalla prescrizione 56 del PIC; secondo il criterio di priorità individuato dall'applicazione della norma API 653, tramite l'emissione di rapporti di controllo prodotti da personale certificato o che dimostri competenza nell'applicazione della suddetta norma. Nelle more di attuazione della visita ispettiva interna per i suddetti serbatoi dovrà essere effettuato un monitoraggio con frequenza semestrale delle eventuali perdite di prodotto idrocarburico liquido a temperatura ambiente dal relativo fondo mediante la tecnica Tracer Tight o altra di pari efficacia. Gli esiti dei test effettuati dovranno essere riportati nel rapporto annuale. Qualora l'esito del predetto test dovesse risultare positivo, dovrà essere data comunicazione entro 24 ore agli Enti di controllo ISPRA ed ARPA Piemonte proponendo le misure da adottare.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui sopra non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Piemonte, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattuordecies, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA sopra citata.

La presente informativa preliminare è stata effettuata in coordinamento con il personale che ha partecipato all'attività di controllo ed è condivisa da ARPA Piemonte.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

> Il Responsabile Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

## <u>Allegati</u>

All.1 - Verbale di verifica documentale 2020 con indicazione secretazione (14 pagine)

All.2 – Verbale di chiusura attività di controllo (5 pagine)

All.3 – Aggiornamento 2020 del quadro sinottico di ispezioni e manutenzioni fondi serbatoi - Allegato 20 al Verbale (1 pagina)

2 - Protocollo ISPRA: 2021/7619 del 18/02/2021





## TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - CreSS Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA CRESS@pec.minambiente.it

E, p.c.:

ARPA PIEMONTE Dipartimento di Novara Viale Roma, 7/D-E 28100 NOVARA

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo Ministeriale 0000277 del 04/10/2018 pubblicato sulla G.U. della

Repubblica Italiana Serie Generale N.242 del 17/10/2018 e ss.mm.ii. - Raffineria della Società Sarpom S.r.l. sita in frazione di San Martino del comune di Trecate (NO)

**OGGETTO**: Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n.

152/2006 e s.m.i in data 25/11/2020 e 4/12/2020 – Richiesta interpretazione

Nelle giornate dal 25/11/2020 al 4/12/2020, secondo quanto disposto nella programmazione 2020 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso la Raffineria della Società Sarpom S.r.l. sita in frazione di San Martino del comune di Trecate (NO).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative.

Successivamente si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Piemonte.

In considerazione di quanto indicato al § 12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" prescrizione 7-bis del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.187), parte integrante del Decreto autorizzativo in riferimento, che prevede per il gestore l'obbligo di produrre "... uno studio che dimostri se la natura delle sostanze stoccate nei serbatoi effettivamente impiegati renda o meno necessaria l'adozione della misura del doppio fondo ai fini del contenimento..", SARPOM con nota prot 42/2019, disponibile sul sito web pubblico di Ministero, ha trasmesso la relazione richiesta, per la quale non risulta allo stato attuale alcun procedimento istruttorio in corso.

Nel corso delle verifiche documentali, il gruppo ispettivo (GI) ha riscontrato una dubbia interpretazione del gestore per quanto riguarda l'equivalenza delle tecniche previste nella prescrizione 55 del §12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" del PIC (pag.203); infatti dalla lettura della predetta nota prot. SARPOM 42/2019, si rileva che il gestore proponga di ritenere la tecnica del rivestimento con vernice epossidica quale barriera continua a tenuta impermeabile sull'intera superficie inferiore del serbatoio, adottata dallo stesso ma non esplicitamente prevista nella BAT 51 come tecnica iii – "Membrane di rivestimento impermeabile", in quanto tale tecnica potrebbe non essere equivalente alla realizzazione di un secondo fondo impermeabile che senz'altro fornisce protezione contro le fuoriuscite provenienti dal primo fondo del serbatoio (nella BAT 51 tecnica ii – "Serbatoi a doppio fondo").

A prova di quanto esposto emerge nell'Allegato 20 acquisito durante l'attività di controllo ordinaria (accluso alla presente nota) che per i serbatoi a fondo singolo, dotati di rivestimento del fondo in vernice epossidica, sia stata attribuita la identificazione di serbatoi a doppio fondo prevedendo una frequenza di visita ispettiva interna pari ad almeno 20 anni.

Al fine di fornire una facilità di lettura dell'atto autorizzativo si riportano di seguito le prescrizioni contenute nel §12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" del PIC (pag.203) attinenti la tematica esposta:





- 55) Il Gestore, allo scopo di prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle falde freatiche provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, deve applicare una delle tecniche (o una loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT 51 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014.
- 56)Il Gestore deve effettuare un programma annuale di controllo a rotazione del fondo dei serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici mediante misura dello spessore del fondo stesso o monitoraggio con emissioni acustiche per verificarne eventuali corrosioni. I risultati ottenuti dovranno essere trasmessi all' AC con la prescritta relazione annuale. In particolare:
- per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni due anni; per l'ispezione interna ogni 10 anni. Si prescrive, inoltre, di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.
- per quanto attiene i serbatoi a doppio fondo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni 5 anni; per l'ispezione interna ogni 20 anni. Si prescrive inoltre di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.

Questo Istituto ritiene di non avere elementi informativi sull'attuazione della modalità per la preparazione, applicazione e ispezione del rivestimento protettivo sul fondo dei serbatoi adottata dal Gestore in alternativa all'applicazione del doppio fondo metallico, tale da poter giustificare la frequenza stabilita dal gestore.

Salvo diverso avviso da parte di codesta Autorità Competente, potrebbe essere più cautelativa, per la protezione del suolo e sottosuolo da contaminazione da idrocarburi, adottare la frequenza di 10 anni per la verifica ispettiva interna del fondo serbatoi atmosferici per tutto il parco di stoccaggio, includendo tutti i serbatoi a fondo singolo dotati o meno di rivestimento del fondo in vernice epossidica.

In considerazione di quanto previsto dalla BAT 51 che illustra le tecniche adottabili utilizzando una o una combinazione delle tecniche (ii) Serbatoi a doppio fondo tramite un secondo fondo impermeabile che fornisce una misura di protezione contro i rilasci dal primo materiale (*Double bottomed tanks* - A second impervious bottom that provides a measure of protection against releases from the first material) e iii) Membrane di rivestimento impermeabile tramite una barriera continua contro le perdite sotto l'intera superficie inferiore del serbatoio (*Impervious membrane liners - A continuous leak barrier under the entire bottom surface of the tank*), si chiede a codesta Autorità Competente un parere sulla conformità o meno alla BAT 51 del rivestimento tramite resina epossidica posta sopra il fondo singolo del serbatoio.

In conclusione, per i serbatoi a fondo singolo rivestiti con vernice epossidica, si chiede inoltre a codesta Autorità Competente di esprimere relativo avviso in merito alla possibile applicazione della frequenza ventennale di ispezione interna che viene attualmente riconosciuta solo per i serbatoi a doppio fondo, in considerazione delle esigenze di tutela e protezione del suolo e sottosuolo per la contaminazione da idrocarburi. Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegato - Aggiornamento 2020 del quadro sinottico di ispezioni e manutenzioni fondi serbatoi - Allegato 20 al Verbale